



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. n. 1165/c20

Genova, 1° marzo 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. del 18.6.1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 28.3.2003, n.53;

VISTO il D. Lgs. 17.10.2005 n. 226;

VISTO l'art. 64 del D.L. 23.6.2008 n. 112, convertito dalla Legge 6.8.2008 n.133;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009 n.81;

VISTO il D.D.G. n. 543/c20 del 6 febbraio 2009 con il quale, in virtù delle decisioni assunte dalla Regione Liguria con le delibere n. 45 dell'11 novembre 2008, n. 50 del 22 dicembre 2008 e n. 4 del 3 febbraio 2009, è stato recepito il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Liguria, a decorrere dal 1° settembre 2009;

VISTO il D.D.G. n. 706/c20 del 25 febbraio 2010 con il quale è stata definita la confluenza degli indirizzi di studio dal vecchio al nuovo ordinamento;

TENUTO CONTO CHE l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che "la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado";

VISTO l'articolo 4, comma 69 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che apporta modifiche all'art. 19 del citato D.L. 98/2011 sui limiti numerici previsti per il mantenimento dell'autonomia scolastica da 500 a 600 alunni e, per i comuni montani, da 300 a 400, nonché il comma 70, il quale prevede che, a decorrere dall'a.s. 2012/13, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di D.S.G.A. nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, così come già previsto per i Dirigenti Scolastici;

VISTA la nota n. 10309 del 13/12/2011, con la quale il M.I.U.R. ritiene che, in fase di prima attuazione della Legge 111/2011 sulla costituzione degli istituti comprensivi, si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socioeconomiche e legate alla storia del territorio, purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla citata Legge;

VISTO il D.D.G. n. 266/c20 del 17 gennaio 2012 con il quale, in applicazione della Delibera della Regione Liguria n. 31 del 20 dicembre 2011, è stato ridefinito il piano dell'Offerta Formativa regionale della Liguria, riguardante l'istruzione secondaria di secondo grado;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 1 del 31 gennaio 2012 con la quale vengono apportate modifiche alle tabelle allegate alle proprie deliberazioni n. 45/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e n. 31/2011;

TENUTO CONTO delle osservazioni proposte da questo Ufficio alla Regione con nota 691/c20 del 9 febbraio 2012, in relazione agli Istituti comprensivi di Chiavari II e Rapallo-Zoagli, che, nella predetta delibera regionale risultavano privi della sezione di scuola secondaria di I grado;

CONSIDERATO che, con successive note, i Sindaci dei Comuni di Chiavari e di Rapallo hanno provveduto ad individuare le sedi delle rispettive scuole secondarie di I grado, che saranno attivate a decorrere dall'1.9.2013;

CONSIDERATA l'esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la predisposizione dei relativi atti amministrativi per la parte di competenza del M.I.U.R.,

D E C R E T A

Art. 1) Con effetto dall' 1.9.2012, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1 allegata, avente per oggetto. "PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

(1° CICLO DELL'ISTRUZIONE) – VIGENZA 1° SETTEMBRE 2012 E MODIFICAZIONE DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 20 DICEMBRE 2011, N. 31 (PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA RIGUARDANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO), viene ridefinito il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche della Liguria.

Art. 2) Le sezioni di scuola secondaria di I grado, facenti parte delle istituzioni scolastiche n. 54 e n. 56 della Provincia di Genova, definite in delibera regionale rispettivamente "Istituto comprensivo di "Rapallo – Zoagli" e "Chiavari II", saranno attivate a decorrere dall'a.s. 2013/14.

Art. 3) Gli Uffici degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona provvederanno all'adeguamento dell'anagrafe degli istituti di competenza e comunicheranno alle istituzioni scolastiche interessate, i codici meccanografici assegnati agli istituti comprensivi di nuova istituzione.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data del presente decreto.

Rp/rv

f.to Il Direttore Generale
Giuliana Pupazzoni

Ai Dirigenti scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado della Liguria
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria
Ai Dirigenti Tecnici della Liguria

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione - D.G. Personale della Scuola

A tutti gli Uffici della Direzione Generale - SEDE
Al Presidente della Regione Liguria
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Genova
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Imperia
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di La Spezia
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Savona
Alle OO.SS. Regionali della Scuola
All'Ufficio Comunicazione - SEDE